

DELIBERA N. 171/06/CONS

**ARCHIVIAZIONE PER INTERVENUTA OBLAZIONE DEL
PROCEDIMENTO SANZIONATORIO N. 19/05/TLC/DGC AVVIATO NEI
CONFRONTI DI ATLANET S.P.A. PER LA VIOLAZIONE
DELL'ARTICOLO 5, COMMA 3, DELLA DELIBERA 9/03/CIR AVENTE
AD OGGETTO IL PIANO DI NUMERAZIONE NEL SETTORE DELLE
TELECOMUNICAZIONI E DISCIPLINA ATTUATIVA**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 29 marzo 2006;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 14 della Legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 336/03/CONS del 24 settembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 15 ottobre 2003, n. 240, ed il relativo Allegato A, recante *“Modifiche e Integrazioni al Regolamento in materia di procedure sanzionatorie approvato con delibera n. 425/01/CONS”*;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, nel testo coordinato con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 recante *“Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Autorità”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2006, n. 11, come successivamente integrata dalla delibera n. 40/06/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2006, n. 25;

VISTO l'atto del Direttore del Dipartimento Garanzie e Contenzioso, n. 19/05/TLC del 21 ottobre 2005, notificato in data 7 novembre 2005, con il quale veniva contestata alla società Atlanet S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Marconi n. 20 e sede operativa in Roma, Viale E. Spalla, n. 9, la violazione dell'articolo 5, comma 3, della delibera dell'Autorità n. 9/03/CIR, sanzionabile ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c, della legge 14 novembre 1995 n. 481, per aver pubblicizzato la numerazione 89224279, di cui la medesima società detiene la titolarità dei diritti d'uso, senza riportare correttamente l'indicazione, nel relativo messaggio, del costo della chiamata, comprensivo della quota fissa alla risposta ed inclusivo dell'I.V.A.;

VISTA la nota pervenuta in data 6 febbraio 2006, con cui la società Atlanet S.p.A. ha trasmesso copia della ricevuta del bollettino - c/c 871012- intestato alla tesoreria provinciale dello Stato di Roma, producendo, successivamente, l'originale, che attesta il pagamento in data 20 dicembre 2005 della sanzione in misura ridotta, pari a euro 51.646,00 (cinquantunomilaseicentoquarantasei/00), determinata ai sensi dell' articolo 16 della legge n. 689/1981, così come previsto nell'atto di contestazione suindicato;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe;

VISTA la proposta della Direzione tutela del consumatore;

SENTITA la relazione del Commissario, Gianluigi Magri, relatore ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione per intervenuta oblazione, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689, del procedimento sanzionatorio n. 19/05/TLC, avviato nei confronti della Società Atlanet S.p.A., per la violazione dell'articolo 5, comma 3, della delibera 9/03/CIR.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino ufficiale e nel sito *web* dell'Autorità.

Roma, 29 marzo 2006

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola